IMU: i termini di prescrizione sono di 5 anni

di Maurizio Villani

Pubblicato il 24 Luglio 2021

La CTP di Lecce accoglie le eccezioni proposte dall'Avv. Maurizio Villani, annullando l'avviso di autotutela parziale per l'IMU del 2014 in quanto notificato oltre il termine di decadenza di 5 anni.

La Commissione Tributaria Provinciale di Lecce – Sez. 2 – con la sentenza n. 1154/2021, in accoglimento delle eccezioni di diritto e di merito, ha totalmente **annullato** l'**avviso di autotutela parziale** per l'IMU anno 2014 perché notificato oltre il termine di decadenza di 5 anni.

Il principio stabilito dai giudici di merito è importante.

Infatti, sembra logico far derivare da quanto riportato che, mentre l'integrazione o la modificazione in aumento dell'accertamento originario deve necessariamente formalizzarsi nell'adozione di un nuovo avviso di accertamento - specificamente motivato a garanzia del contribuente che ne è destinatario - il quale si aggiunge a, ovvero sostituisce, quello originario; l'integrazione o la modificazione in diminuzione, non integrando una *"nuova"* pretesa tributaria, ma soltanto una pretesa *"minore"*, non necessita di una forma o di una motivazione particolari.

Al netto dell'indicazione di forma dell'atto, nulla si esplicita con riferimento alla possibilità, per l'Amministrazione, di derogare agli ordinari termini decadenziali, non potendosi dedurre questa circostanza in via implicita e in assenza di una inequivocabile statuizione in tal senso (come pare aver illegittimamente ipotizzato, senza ulteriori esitazioni, il Comune resistente).

NdR: Potrebbe interessarti anche...

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

IMU: anche per il 2020 si deduce parzialmente

La parziale indeducibilità su immobili strumentali: rinvio Corte Costituzionale

È deducibile l'IMU sugli immobili strumentali in caso di affitto dell'unica azienda di proprietà del contribuente?

A cura di Avv. Maurizio Villani

Sabato 24 luglio 2021

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D